

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 637

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1987

Concessione di un contributo triennale all'UNESCO per le spese
di funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede a Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, per le ristrettezze finanziarie imposte dal ritiro degli Stati Uniti e della Gran Bretagna dall'UNESCO, questa Organizzazione ha preannunciato la chiusura del suo Ufficio a Venezia. Tale provvedimento, qualora fosse portato a compimento, determinerebbe la scomparsa di un punto di riferimento essenziale per le iniziative volte al risanamento di Venezia e della sua laguna e, paradossalmente, proprio in un periodo in cui lo Stato e tutte le amministrazioni competenti, attraverso un preciso impegno legislativo e finanziario articolato lungo un periodo di diversi anni, intendono avviare a soluzione i problemi della città veneta (sono previsti, ai valori attuali, investimenti dello Stato per circa 3.000 miliardi nell'arco complessivo di un decennio, con uno stanziamento già di 600 miliardi per il triennio 1984-1986 da parte della legge speciale n. 798 del 29 novembre 1984). D'altronde è ben noto negli ambienti della scienza e della cultura il prezioso lavoro svolto dall'Ufficio UNESCO di Venezia attraverso la promozione di ricerche, pubblicazioni e corsi d'informazione e con il fondamentale coordinamento dei diversi comitati privati che raccolgono, anche in altri Paesi, fondi destinati a restaurare le opere d'arte della città.

L'annuncio della chiusura del proprio Ufficio di Venezia da parte dell'UNESCO ha suscitato numerosi appelli da parte di illustri esponenti della politica, della scienza e della cultura, tra i quali numerosi premi Nobel (Daniele Bovet e Carlo Rubbia, gli inglesi John Kendrew e Max S. Perutz, il russo-belga Ilya Prigogine ed il pakistano Abdul Salam).

Il pericolo della chiusura dell'Ufficio UNESCO di Venezia, sottolineato da così larga e qualificata parte dell'opinione pubblica, è stato per il momento evitato per opera di questo Ministero e della rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO, ma tale Organizzazione condiziona la propria decisione definitiva sull'argomento al pagamento da parte del nostro Paese di un contributo finanziario volontario per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio stesso.

Si rende necessario, pertanto, il presente disegno di legge, che prevede un congruo contributo italiano al finanziamento delle spese di mantenimento dell'Ufficio per tre anni, fino al 1990 compreso, raccordandosi in tal modo con i programmi biennali dell'UNESCO, salvo un nuovo esame del problema al termine del futuro programma biennale, allorchè le tendenze attualmente in atto in seno all'Organizzazione si saranno compiutamente manifestate e appariranno più chiari il suo nuovo assetto politico-dirigenziale e la composizione definitiva degli Stati membri.

A tali fini si è tenuto conto dei dati forniti dall'UNESCO, secondo i quali le spese di funzionamento dell'Ufficio di Venezia per il prossimo triennio assommano a 186.440 dollari USA.

Si osserva, infine, che un impegno finanziario volontario e temporaneo a favore dell'UNESCO non costituirebbe un precedente innovativo in materia, poichè la prassi in materia di contributi volontari italiani a favore di fondi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite è da tempo consolidata e largamente diffusa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione all'UNESCO di un contributo straordinario di lire 72 milioni per l'anno 1988 e di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per le spese di funzionamento del suo Ufficio con sede a Venezia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 72 milioni per l'anno 1988 e in lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.